



RG N 28/2026 LG.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.
dott. Angela Casalini	Giudice

nel giudizio n. 143-1/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da:

FARHOUN DALILA (FRHDLL86L67Z330X) con il patrocinio dell'avv. ALDO MANCO (MNCLDA61A12L064A) elettivamente domiciliato in 43121 Parma, Borgo Basinio Basini nr. 1 presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

e da

BADDOU MOHAMED (BDDMMD64S10Z330I) e KBALA ABDERRAHIM, (KBLBRR80H13Z330J), con il patrocinio dell'avv. PAOLA MENOZZI, (MNZPLA64A56H223E) elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

e da

VERBILLI MANGIMI S.R.L. (02187960360), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con il patrocinio dell'avv. ERMES ANNOVI (NNVRMS65E28I462S) elettivamente domiciliata in Sassuolo (MO), viale XX Settembre n. 34, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE



nei confronti di

KAMPO S.R.L. (02898160342), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LUIGI MARTIN (MRTLGU76S23G224F) elettivamente domiciliata in Parma, Borgo A. Ronchini n. 3, presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

cui è stato riunito il giudizio n. R.G. 143-2/2025 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 da KAMPO S.R.L. (02898160342), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LUIGI MARTIN (MRTLGU76S23G224F) elettivamente domiciliata in Parma, Borgo A. Ronchini n. 3, presso lo studio del difensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: estinzione della procedura di ammissione al concordato preventivo ed apertura della liquidazione giudiziale.

rilevato che:

con atto depositato in data 2 aprile 2026 KAMPO SRL ha dichiarato *“formalmente ed irrevocabilmente di rinunciare alla domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, depositata in data 03.11.2025 e iscritta al N. R.G. 143-2/2025”* nel procedimento precedentemente riunito al giudizio R.G. 143-1/2025 per l'apertura della liquidazione giudiziale della medesima KAMPO SRL instaurato su ricorso di FARHOUN DALILA, BADDOU MOHAMED, KBALA ABDERRAHIM e VERBILLI MANGIMI S.R.L.;

l'art. 43 CCII statuisce che *“In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale”*;

a norma dell'art 7 comma III CCII, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato



lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2; visti gli artt. 49 comma I e II e 44 comma II CCII, in esito alla rinuncia depositata da KAMPO SRL, con decreto del 15 aprile 2026 è stata fissata udienza in data 23 aprile 2026 al fine di sentire la debitrice ed i creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale; alla suddetta udienza i creditori istanti hanno insistito come da domanda di apertura della liquidazione giudiziale e KAMPO SRL si è rimessa alla decisione del Tribunale;

considerato che:

è stata esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII; questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma; KAMPO S.R.L, alla luce delle attività in concreto svolte, è imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII; deve in proposito considerarsi irrilevante l'iscrizione presso il Registro Imprese quale impresa agricola; è del resto la stessa debitrice che nel ricorso per la concessione del termine ex art 44 comma I lett a) qualifica le attività svolte nel modo che segue: *“La società Kampo S.r.l. è stata costituita nell'anno 2019, con sede operativa in Collecchio (PR), Strada Provinciale 15 per Calestano, Nr. 10. Iscritta in CCLAA con Codice Ateco 46.21.32, originariamente era dedita alla produzione ed al commercio, all'ingrosso ed al minuto, di mangimi ed integratori per animali, nonché di alimenti zootecnici a marchio “Kampo”, ed alla consulenza tecnico aziendale, con particolare riferimento all'organizzazione dei processi produttivi, inerenti al medesimo genere di prodotti. Dalla fine dell'anno 2022, ha iniziato ad occuparsi anche dell'allevamento di animali da reddito, nello specifico suini, inizialmente attraverso contratti di socida, con altre aziende allevatrici. Nell'agosto 2022 è stato stipulato un contratto di locazione, con la “Società agricola Camilla di Salvarani Novella e figli S.S.”, relativamente ad un fondo rustico costituito da terreni agricoli e capannoni adibiti all'allevamento di suini, avviandosi così gradualmente all'allevamento in proprio ed alla relativa commercializzazione. Nell'anno 2022 la società ha iniziato a commercializzare anche prodotti alimentari, prevalentemente salumi stagionati, tipici del parmense, e carni fresche macellate. E' maturata così*



l'intenzione di procedere ad una fusione per incorporazione con altra società, la Labadini Alimentare S.r.l., detenuta dalla Kampo, che già si occupava del commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria. Dal mese di novembre 2023, attraverso l'affitto del ramo d'azienda della società Ghiottonerie S.r.l., che gestiva il laboratorio di produzione di Strada Naviglio Alto Nr. 20/A, a Parma, nel novero delle attività esercitate sono state aggiunte la produzione di pasta fresca, precedentemente acquistata presso terzi, la produzione di gastronomia, piatti pronti e prodotti di pasticceria secca. Tra i clienti di Ghiottonerie, vi erano numerose attività della provincia di Parma come bar, paninoteche, associazioni e rivendite, all'ingrosso ed al minuto, di prodotti alimentari in genere. La rete di vendita e la distribuzione erano dirette, cioè interne all'azienda. 6. L'avvenuta fusione per incorporazione tra Kampo S.r.l. e Labadini Alimentare S.r.l., nel mese di gennaio 2024, ha consentito di implementare il portafoglio clienti con Coop Alleanza 3.0, Conad Centro Nord Società Cooperativa e Maxi Di, tre colossi della grande distribuzione.... Nell'ottica di creare una rete di vendita territorialmente più estesa, che consentisse di reperire nuovi clienti e di aumentare le vendite, la Kampo S.r.l., ha affidato la commercializzazione della maggior parte dei propri prodotti, all'Agenzia Mineo S.r.l. di Bologna. 9. Nel mese di luglio 2024, la società ha inserito tra le attività svolte anche la vendita di prodotti da forno secchi, acquistati presso terzi, e distribuiti dall'azienda Nuova C.d.p. S.r.l. a supermercati Conad delle province di Reggio Emilia, Brescia, Lodi, Bergamo e Milano. La commercializzazione di queste referenze è completamente gestita dal distributore attraverso la sua rete di vendita”;

ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

b) dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII (il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 ed al 31 dicembre



2023 evidenziano , rispettivamente, ricavi per € 2.775.921 e per € 3.454.334, un attivo pari ad € 1.598.433 e ad € 2.304.531 e debiti per € 1.301.511 e per € 2.034.054);

c) lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014; Cass. 7087/2022); nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 362.017,22 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione del 15 aprile 2026); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 48.990,81 (V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 13 ottobre 2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; d) dai plurimi decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (V. informativa Cancelleria Affari Civili -Sez Lavoro del 15 ottobre 2025); e) dalla complessiva situazione debitoria desumibile dai bilanci in atti, riconosciuta anche dalla medesima resistente nella domanda formulata ex art 40 e 44 comma I lett a) CCII successivamente rinunciata; elementi che inducono a ritenere come la resistente non sia strutturalmente in condizione di provvedere con mezzi ordinari al regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte;

ritenuto di indicare come curatore il dott. ENRICO FROLDI , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.



visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'estinzione del procedimento promosso da KAMPO S.R.L. (02898160342) con sede legale in via Naviglio Alto 20/A, 43122 Parma , in persona del legale rappresentante pro tempore BUZZONI DANIELE (BZZDNL58E24D548G), ex art 40 e 44 comma I lett a) CCII (R.G. 143-2);

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di KAMPO S.R.L. (02898160342) con sede legale in via Naviglio Alto 20/A, 43122 Parma in persona del legale rappresentante pro tempore BUZZONI DANIELE (BZZDNL58E24D548G);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. FROLDI ENRICO (FRL NRC 60L08 B898N) con studio in VIALE MENTANA 45, 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 29 luglio 2026 ore 10.50;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;



AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 29 aprile 2026

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi

